

Gilbert Castille
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 173/82 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti

(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

La sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere concessi dal giudice del procedimento sommario qualora sia dimostrato che la loro adozione è giustificata, prima facie, in fatto ed in diritto, nel caso in cui siano urgenti nel senso che, al fine di evitare un danno grave ed irreparabile, occorre che essi siano adottati e producano i loro

effetti prima della pronunzia nel merito, e nel caso in cui siano provvisori, nel senso che essi non pregiudicano la pronunzia nel merito, ossia non risolvono già questioni di fatto o di diritto controverse né neutralizzano in anticipo le conseguenze dell'emananda pronunzia nel merito.

Nella causa 173/82 R,

GILBERT CASTILLE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, 40, rue Mertens, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34/B/IV, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel

¹ — Lingua processuale: il francese.

Jacob, del foro di Bruxelles, 93, avenue Brillat-Savarin a Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

causa avente ad oggetto la sospensione del procedimento di promozione al grado A 4 per l'anno 1982,

IL GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

In fatto

I — Gli antefatti

Nel 1977, il sig. Gilbert Castille, dipendente del grado A 5 della Commissione dal 1969, veniva incluso nella lista dei dipendenti che i servizi proponevano per la promozione al grado A 4. Questa lista veniva ripresentata tale e quale nel 1978. Successivamente, il Castille non è stato più segnalato tra i dipendenti proposti per la promozione al grado A 4 né nel 1979, né nel 1980, né nel 1981, né nel 1982.

II — La fase scritta

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 28 giugno 1982, il richiedente ha

proposto, a norma dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale, un ricorso per l'annullamento della decisione consistente nel non menzionarlo nella lista dei dipendenti proposti per la promozione al grado A 4 per l'anno 1982.

Con atto separato, registrato lo stesso giorno, il richiedente ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, una domanda di provvedimenti. Questa domanda mira alla sospensione del procedimento di

promozione al grado A 4 per l'anno 1982.

Poiché il presidente della Corte di giustizia era impedito, il 29 giugno 1982, egli ha delegato il giudice Bosco, a quell'epoca presidente della Prima Sezione, a pronunciarsi sulla domanda di procedimento sommario. Di conseguenza, costui ha sentito le parti all'udienza sommaria del 15 luglio 1982.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) *Le osservazioni del richiedente*

Il richiedente fa valere che la decisione impugnata è stata adottata in assenza di rapporti informativi sul suo conto per gli anni 1977-1978 e 1979-1981, che è fondata su una discriminazione illegittima e non motivata e che è viziata da sviamento di potere.

Egli giustifica la propria istanza di sospensione del procedimento di promozione adducendo che se il suddetto dovesse proseguire, egli rischierebbe di subire un danno grave ed irreparabile in quanto, se anche la Corte dovesse dargli ragione nel merito, essa potrebbe, secondo la più recente giurisprudenza, astenersi dall'annullare le promozioni intervenute nel frattempo.

L'urgenza dei provvedimenti richiesti è dimostrata dal fatto che il procedimento di promozione è già cominciato.

b) *Le osservazioni della resistente*

La Commissione sostiene che l'urgenza non è ravvisabile nella fattispecie, poiché

la fissazione della lista dei dipendenti proposti per la promozione è solo un atto preliminare alla promozione stessa. Essa aggiunge che il ricorrente non rischia nemmeno di subire un danno grave ed irreparabile in quanto, se il suo ricorso venisse accolto, agli avrebbe diritto al risarcimento dei danni e persino ad ottenere l'annullamento delle promozioni intervenute. Essa sostiene inoltre che gli interessi del servizio devono in ogni caso prevalere sugli interessi del ricorrente.

IV — La fase orale

Le parti, regolarmente citate, sono state sentite all'udienza sommaria del 15 luglio 1982.

V — Ulteriori sviluppi

Al termine della suddetta udienza, le parti decidevano di accelerare la fase scritta perché l'udienza per la fase orale del ricorso nel merito potesse essere fissata al 21 ottobre 1982 in condizioni tali da consentire alla Corte di pronunciare, prima della fine dell'anno, la propria sentenza che avrebbe in tal modo assorbito la domanda di procedimento sommario.

Poiché le parti non sono state in grado di completare la fase scritta nel termine convenuto, non è stato ancora possibile fissare l'udienza per la fase orale.

Occorre quindi adottare una decisione sulla domanda di procedimento sommario.

In diritto

- 1 Ai sensi dell'art. 185 del Trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Essa può anche ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

- 2 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione che ordina provvedimenti provvisori sono subordinate all'esistenza di motivi che dimostrino l'urgenza e di argomenti che giustifichino, prima facie, l'adozione di siffatti provvedimenti.

- 3 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, siffatti provvedimenti possono essere concessi dal giudice del procedimento sommario qualora sia dimostrato che la loro adozione è giustificata, prima facie, in fatto ed in diritto, nel caso in cui siano urgenti, nel senso che, al fine di evitare un danno grave ed irreparabile, occorre che essi siano adottati e che producano i loro effetti prima della pronuncia nel merito, e nel caso in cui siano provvisori, nel senso che essi non pregiudicano la pronuncia nel merito, ossia che essi non risolvono già questioni di fatto o di diritto controverse né neutralizzano in anticipo le conseguenze dell'emananda pronuncia nel merito.

- 4 Come risulta dal fascicolo di causa, i servizi della Commissione hanno proposto la promozione al grado A 4 di oltre 112 dipendenti e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, 50 di loro potranno essere promossi. L'eccessivo ritardo nel procedere a queste promozioni andrebbe a danno del servizio e costituirebbe una violazione del principio della buona amministrazione. Per evitare tali conseguenze, occorre che la tesi del richiedente sia confortata da argomenti concludenti.

- 5 Nella fattispecie, il richiedente non ha fornito argomenti tali da dimostrare, prima facie, che il suo ricorso è fondato. In ogni caso, non si esclude che il danno eventualmente subito dal richiedente possa essere adeguatamente risarcito.
- 6 Per i motivi suesposti, non si può quindi concedere il provvedimento richiesto.

Sulle spese

- 7 Allo stato degli atti, è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

pronunziandosi in via provvisoria,

IL GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE

ordina:

1° L'istanza è respinta.

2° Le spese sono riservate.

Lussemburgo, il 29 novembre 1982

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il giudice delegato dal presidente

G. Bosco